

## Capitolo VIII

### **ANALISI COMPARATIVA DIVERSI CAPI DI IMPUTAZIONE**

Dal confronto tra il capo di imputazione elevato con la richiesta di autorizzazione a procedere del 21.06.93 che denomineremo A.P., ed il capo di imputazione con il quale si dispone la richiesta di rinvio a giudizio in data 21.12.94 indicato H2 emergono le seguenti differenze:

- 1) In H2 viene aggiunto tra i reati “l’aggiustamento di processi”
- 2) Viene definito meglio il periodo nel quale si è consumato il reato, in A.P. era imprecisata la data di inizio e si poneva la data finale del giorno 21.06.1993, in H2 si fissa 1970 la data di inizio e si estende al 21.12.1994.

La posizione Romeo che ha dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere, si inserisce nel procedimento penale N° 23/93 NR DDA a carico di De Stefano Giorgio + 34 per i quali il GIP in data 04.04.93 ha emesso ordinanza di custodia cautelare

in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.,  
successivamente riunito al procedimento penale N°  
46/93 NR DDA.

L'ordinanza 65/94 R.C.C.O. dispone il  
provvedimento cautelare ed il contestuale rinvio a  
giudizio precisa che “nella presente ordinanza viene  
presa in considerazione la sola posizione  
dell'imputato Romeo Paolo, chiamato a rispondere  
del delitto a lui ascritto in epigrafe, mentre per i  
concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio si  
procede con separato titolo (V. ordinanza cautelare  
a carico del clan De Stefano).

L'esame dei capi di imputazione posti a  
sostegno della richiesta di rinvio a giudizio del clan  
De Stefano che sono indicati al punto F10 pone in  
evidenza:

a) che ai “concorrenti appartenenti allo stesso  
sodalizio” non vengono contestati reati  
finalizzati al conseguimento di vantaggi  
elettorali per i propri affiliati e per gli

esponenti contigui, alla realizzazione di progetti politici, all'aggiustamento di processi;

**b)** che il periodo di consumazione del reato viene determinato a partire da epoca imprecisata comunque di poco anteriore al 13.01.1986;

**c)** tra i dirigenti l'associazione, a cui viene contestata la relativa aggravante, non figura Romeo.

La lettura dei fascicoli relativi ai capi di imputazione F10 ed F19 nei quali si trattano le posizioni degli imputati dello schieramento Destefaniano e si motivano i relativi provvedimenti, non offre alcun riferimento alla posizione di Romeo nè tratta conseguentemente nessun fatto o circostanza che poi separatamente viene posto a supporto delle accuse a Romeo.

Non vi è sostanzialmente alcun collegamento nè fattuale nè logico tra la posizione di Romeo ed i

presunti personaggi con i quali avrebbe dovuto secondo l'accusa consumare il reato contestato.

Considerando poi il periodo dell'attività criminosa contestata a Romeo nel periodo successivo al 1991 dovremmo trovare i concorrenti appartenenti allo stesso sodalizio in quelli indicati nel capo di imputazione F18. Ed anche in questo caso le finalità delle associazioni non coincidono.

Come, è potuto accadere, che proprio mentre si contestano fatti - reati di questa natura venga a mancare anche sul piano tecnico e, non soltanto fattuale e logico il collegamento tra le diverse posizioni?

Probabilmente una così ingente mole di lavoro ha richiesto una struttura organizzativa ed operativa che ha optato per un metodo di lavoro a compartimenti pur nella unicità di metodo e di criteri.

Diverse unità hanno lavorato autonomamente sui singoli filoni. La fretta di concludere non ha evidentemente, consentito un coordinamento ed

una verifica tecnica e logica mentre forse questa attività è stata svolta per tentare il raccordo tra i fatti storici ed i verbali dei collaboratori.

A tal fine è utile muovere alcune osservazioni sulla formulazione del capo di imputazione:

Si assume che Romeo ha fatto parte con il ruolo di dirigente di una associazione a delinquere di stampo mafioso sino al 1991, denominata cosca De Stefano - Tegano, una associazione sorta nel 1986 o in epoca antecedente risalente ad uno scontro interno esploso con l'autobomba di Villa San Giovanni. Ciò, mal si concilia con il fatto che, si vuole Romeo associato sin dal 1970, con la presunta cosca De Stefano - Tegano, che all'epoca non esisteva, atteso che in tale procedimento il suo atto di nascita viene fatto risalire alla data di esplosione dell'autobomba di Villa San Giovanni 1985.

Ancora più assurdo si rileva poi il contestato vincolo associativo, con ruolo, pure qua di dirigente,

con la struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa che dagli atti viene individuata nella associazione mafiosa “Cosa Nuova”.

L’ordinanza del GIP in premessa determina l’oggetto della specifica indagine; afferma l’esistenza di una “Sovraordinata Struttura di Controllo” definendone funzioni, poteri, fisionomia e connotati; fissa i canoni di valutazione delle singole posizioni dalle dichiarazioni accusatorie; e tiene conto solo delle chiamate accusatorie concordi e sfronda in modo consistente il numero dei componenti la struttura, ma resiste, come monumento alla superficialità, l’originale capo di imputazione a Romeo che lo voleva promotore e dirigente della struttura e nella quale nemmeno viene inserito.

Ora come è possibile mantenere in piedi un capo di imputazione che poggiava su punti ed elementi che dovevano essere tutti approfonditi ed accertati, anche quando autonome e connesse

indagini sugli stessi argomenti, offrono risultati che contraddicono le originarie ipotesi accusatorie.